



**Tribunale di Milano**

**Sezione Lavoro**

**VERBALE D'UDIENZA**

**N. R.G. 11003/2022**

Oggi 02/02/2023 innanzi al Giudice Camilla Stefanizzi sono comparsi:

Per DOMENICO NAIÒ, personalmente la parte con gli avv.ti Francesco Naio, DAMASCELLI GIORGIO e D'Onchia Michele

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, nessuno compare.

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori del ricorrente discutono la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche con riguardo all'istanza cautelare. Si riportano integralmente ai propri scritti.



Eccepiscono la tardività della costituzione della parte convenuta con le conseguenti decadenze di legge.

Sottolineano che in ogni caso, contrariamente a quanto dedotto da controparte, innanzitutto il ricorrente non è attualmente titolare di alcun incarico scolastico come risulta dallo stesso stato matricolare depositato dalla controparte.

In replica a quanto dedotto nella memoria, osservano altresì che le allegazioni ivi contenute riguardano la seconda convocazione del 7.10, mentre nulla è stato dedotto da controparte in merito alla convocazione successiva del 24.10 e alle disponibilità che si erano liberate presso il Gentileschi come dedotto ai capitoli da E ad H della parte in fatto del ricorso, ove risulta appunto che il ricorrente sia stato di fatto scavalcato da docenti con punteggio inferiore come comprovato documentalmente dagli allegati 9bis, 10, 10 bis, 11 e 11bis e 12 e 12 bis.

Quanto al periculum in mora evidenziano che il danno si rifletterebbe anche nelle future graduatorie perché il ricorrente perderebbe i 12 punti relativi all'annualità in corso. Rappresenta che una pronuncia di merito immediata assorbirebbe il periculum, impedendo la concretizzazione del danno paventato con la perdita del punteggio di impossibile determinazione per equivalente.

Il Giudice

Riserva di provvedere.



Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.

Il Giudice

*Camilla Stefanizzi*

